



La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

Premessa

L'articolo 96, co.1, primo periodo, del Tuir stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art.110, co.1, lett. a), del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo della gestione caratteristica (ROL), determinato secondo le risultanze del Conto economico civilistico di cui all'art.2425 c.c., ovvero come differenza tra il valore ed i costi della produzione, senza, però, considerare i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali, nonché le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

La parte di interessi passivi che dovesse, eventualmente, residuare – rispetto al predetto *plafond* – è fiscalmente irrilevante nel periodo d'imposta di competenza, ma comunque riportabile nel successivo e, quindi, deducibile, fermo restando il vincolo del 30% del ROL: in altri termini, tale quota di interessi passivi è riconosciuta, ai fini Ires, nell'anno in cui non determina, congiuntamente agli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, il superamento della citata soglia.

La determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa deve, infine, essere rappresentata nell'apposito prospetto del quadro RF del Modello Unico 2011– Società di Capitali, la cui compilazione è influenzata da due nuovi effetti normativi:

- la cessazione del regime della franchigia di ulteriore integrale deducibilità (€10.000,00 nel 2008, ed €5.000,00 nel 2009),
- la riportabilità dell'eventuale eccedenza del 30% di ROL inutilizzato, purché siano stati dedotti tutti gli interessi passivi.

È, inoltre, variato l'ordine di distribuzione di alcune colonne all'interno del rigo RF118, con riferimento agli oneri finanziari pregressi, agli interessi attivi ed all'individuazione di quelli passivi integralmente deducibili.

Interessi passivi esclusi dal regime di limitazione della deducibilità

L'articolo 96 del Tuir, come anticipato, non trova, tuttavia, applicazione nei confronti degli oneri finanziari ricompresi nel costo fiscale dei beni, ai sensi dell'art.110, co.1, lett. b), del Tuir, ovvero di quelli materiali ed immateriali strumentali all'esercizio dell'impresa, nonché quelli costituenti immobili-merce, alla cui produzione è diretta l'attività aziendale, purché maturati su prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (C.M. n.47/E/08, par.5.4).

Nel caso degli immobili-patrimonio, ovvero non strumentali, né costituenti oggetto dell'attività dell'impresa, sono integralmente indeducibili gli oneri finanziari di funzionamento (art.90, co.2, del Tuir): diversamente, sono soggetti alla disciplina di cui all'art.96 del Tuir gli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione (art.1, co.35, L. n.244/07) o la costruzione di tali fabbricati civili (C.M. n.19/E/09, par.2.2.5).

La medesima esclusione, dal regime di limitazione della deducibilità, opera, tra l'altro, nei confronti di alcune specifiche tipologie di oneri finanziari:

- derivanti da debiti commerciali, compresi quelli espliciti (C.M. n. 38/E/10, par.1.1);

- relativi a finanziamenti di operazioni di costruzione, acquisto o *leasing*, garantiti da ipoteca su fabbricati, destinati – anche soltanto potenzialmente – alla locazione (C.M. n.37/E/09, par.2): l'esonero esplica i propri effetti esclusivamente a beneficio delle società immobiliari di gestione, società il cui patrimonio – a valori correnti – è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli merce, e da quelli strumentali all'esercizio dell'impresa (R.M. n.323/E/07);
- maturati nell'ambito di un finanziamento di automezzi, essendo già soggetti alle disposizioni speciali di cui all'art.164 del Tuir (C.M. n.47/E/08, par.5.3);
- imputati, in ossequio ai corretti principi contabili (OIC n.13, par.D.III.m, e n.23, par.L.II), ad incremento del costo delle rimanenze finali di beni e servizi (risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DPF/08).

Tali interessi passivi assumono autonoma rilevanza fiscale, risultando dunque sottratti dal regime di limitazione della deducibilità.

La determinazione degli interessi passivi deducibili

L'applicazione della disciplina sin qui illustrata presuppone, ai fini dell'individuazione della quota fiscalmente rilevante, l'adozione di una specifica procedura:

- 1) accertamento degli interessi passivi ed oneri assimilati;
- 2) identificazione degli oneri finanziari esclusi dall'applicazione dell'art.96 del Tuir;
- 3) quantificazione degli interessi passivi soggetti alla disposizione, come differenza tra l'ammontare complessivo di cui al punto 1) e quello risultante dallo *step* 2);
- 4) calcolo degli interessi attivi rilevanti, costituenti l'importo massimo di deducibilità integrale degli interessi passivi di cui al precedente punto 3);
- 5) determinazione del ROL, il cui 30% costituisce l'ulteriore quota deducibile degli interessi passivi del punto 3) eccedenti quelli attivi dello *step* 4): l'eventuale importo che dovesse residuare è, in ogni caso, riportabile nei successivi periodi d'imposta.

Esempio 1

Determinazione degli interessi passivi rilevanti

Natura dell'onere finanziario	Importo bilancio	Importo indeducibile	Importo deducibile	Importo soggetto all'art.96 del Tuir
conti correnti passivi	80.000,00		80.000,00	80.000,00
credito bancario ⁶	200.000,00		200.000,00	160.000,00
acquisto autocarri	40.000,00		40.000,00	
acquisto autovetture	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
<i>leasing</i> di altri beni	140.000,00		140.000,00	140.000,00
immobili-patrimonio	115.000,00	15.000,00 (funzionamento)	100.000,00 (acquisto)	100.000,00 (acquisto)
servizi bancari	25.000,00		25.000,00	
TOTALE	650.000,00	45.000,00	605.000,00	480.000,00

Conseguentemente, gli oneri finanziari imputati a Conto economico (€650.000,00) sono soggetti a discipline differenti:

⁶ Si ipotizza che gli oneri derivanti dai finanziamenti includano interessi passivi capitalizzabili ad incremento del costo dei beni, in misura pari ad euro 40.000,00.

- definitiva indeducibilità: €45.000,00 (interessi di funzionamento degli immobili-patrimonio ed il 60% di quelli relativi al finanziamento dell'acquisto delle autovetture ad uso promiscuo);
- rilevanza fiscale, in quanto compresi nel costo dei beni, ma esclusi dall'applicazione dell'art.96 del Tuir: €40.000,00 (oneri finanziari capitalizzati);
- deducibilità in base alle disposizioni speciali sui veicoli di cui all'art.164 del Tuir: €60.000,00;
- integrale deducibilità, poiché rappresentanti costi per servizi, e non interessi passivi: €25.000,00 (oneri bancari);
- rientranti nell'ambito di operatività del regime di limitazione della deducibilità, di cui una parte costituente, senza condizioni, un componente negativo del reddito d'impresa, nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati: €480.000,00.

Gli interessi passivi nella dichiarazione dei redditi delle società di capitali

A seguito del completamento di tali fasi preliminari, il contribuente Ires è in grado di esporre gli oneri finanziari nell'apposito prospetto del quadro RF del Modello Unico 2011, provvedendo, poi, eventualmente a compilare il rigo RF16, nell'eventualità di interessi passivi di competenza indeducibili, ovvero il rigo RF54, codice "13", qualora vi sia un ROL capiente per la deduzione di oneri finanziari pregressi riportati.

Nel caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, deve, inoltre, predisporre la sezione VIII del quadro GN. Analoga modalità è altresì prevista nel caso in cui l'impresa sia interessata da un'operazione straordinaria (sezione VIII del quadro GC) in tal caso devono essere compilati anche i righe RV31, RV32, RV64 e RV65.

Esempio 2

Utilizzo degli interessi passivi indeducibili riportati

- Interessi passivi 2010: €40.000,00.
- Interessi passivi indeducibili 2009: €25.000,00.
- Interessi attivi: €10.000,00.
- Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: €180.000,00.

Prospetto	Interessi passivi deducibili	Consolidato			IRES		RHT
		1	2	3	1	2	3
RF118		40.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00	
RF119	Risultato operativo lordo				180.000,00	54.000,00	
RF120	Eccedenza di ROL riportabile						
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili					1.000,00	
				(di cui 1	2	3	

Nel rigo RF118, sono stati riportati l'ammontare degli interessi passivi del periodo d'imposta (colonna 1) e quelli pregressi (colonna 2), nonché l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti di natura commerciale e quelli virtuali relativi a rapporti con la Pubblica Amministrazione (colonna 3). Gli interessi attivi in parola (€10.000,00) sono, poi, stati posti a confronto con la sommatoria dei predetti oneri finanziari (€65.000,00): il minore dei due importi (€10.000,00) rappresenta la quota di interessi integralmente deducibili. La differenza (€55.000,00) è stata, invece, assoggettata al test del 30% del ROL, pari ad €54.000,00 che identifica, quindi, il limite massimo di rilevanza fiscale nel 2010 (rigo RF119, colonna 2): con l'effetto che residuano ancora interessi passivi indeducibili per €1.000,00 riportabili nel periodo d'imposta 2011 (rigo RF121). In altri termini, nel reddito d'impresa è stato possibile includere anche, quale componente negativo, la quota di €24.000,00 degli interessi passivi indeducibili nel 2009, e riportati nel

siano inferiori al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. In altri termini, è previsto che la quota riportata sia deducibile soltanto in base al *test* del ROL.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, invece, precisato che – nonostante quanto espressamente prescritto dalla predetta disposizione – l'eccedenza degli interessi attivi, rispetto a quelli passivi di competenza, "è utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili" (C.M. n.38/E/10, par.1.4).

Nell'esempio sopra riportato, è stato, quindi, adottato l'orientamento riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria, coerente anche con le istruzioni al Modello Unico 2011– Società di capitali, compilando il rigo RF118 secondo le seguenti modalità,:

- ➔ colonna 1: interessi passivi di competenza (€40.000,00);
- ➔ colonna 2: interessi passivi pregressi riportati (€25.000,00);
- ➔ colonna 3: interessi attivi dell'esercizio 2010 (€55.000,00);
- ➔ colonna 4: ammontare degli interessi integralmente deducibili, fino a concorrenza degli interessi attivi, e dunque il minore importo tra la sommatoria di colonna 1 e 2 (€65.000,00) e l'ammontare di colonna 3 (€55.000,00);
- ➔ colonna 5: oneri finanziari netti (€10.000,00) ovvero quelli di competenza e pregressi (€65.000,00) eccedenti gli interessi attivi (€55.000,00), da assoggettare al test del 30% del ROL (rigo RF119, colonna 2). Quest'ultimo è risultato pari ad €27.000,00 consentendo, quindi, di dedurre integralmente gli interessi passivi netti (€10.000,00) e riportare al 2011 la quota inutilizzata del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (€17.000,00).

L'integrale deduzione degli interessi passivi comporta, infine, la compilazione del rigo RF54, tra le variazioni in diminuzione del reddito d'impresa, con riferimento agli interessi passivi del 2009, riportati, e dedotti nel 2010 (€25.000,00).

RF54 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37
							,00

Esempio 5

ROL negativo

- ➔ Interessi passivi 2010: €40.000,00.
- ➔ Interessi passivi in deducibili 2009: €25.000,00.
- ➔ Interessi attivi: €10.000,00.
- ➔ Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: - €90.000,00.

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi deducibili	1	2	3	4	5	
	RF119	Risultato operativo lordo	1	2	3	4	5	
			1	2	3	4	5	
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	1	2	3	4	5	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	1	2	3	4	5	

In presenza di un ROL negativo, devo essere riportato un valore nullo nella colonna 1 del rigo RF119, che determina l'integrale in deducibilità degli oneri finanziari di periodo, oltre a quelli pregressi, eccedenti gli interessi attivi. Conseguentemente, deve essere effettuata una variazione in aumento, nel rigo RF16, colonna 1, indicando i soli oneri finanziari dell'esercizio 2010, ad eccezione di quelli dedotti.

RF16	Interessi passivi in deducibili	1	2
		1	2
		30.000,00	,00